



REGOLAMENTO DEGLI ALUNNI

Il Regolamento degli alunni della Scuola secondaria di primo grado «Don Bosco» ha la funzione di chiarire i rapporti tra i diritti e i doveri degli allievi all'interno della vita scolastica al fine di favorire l'attività didattica e formativa e prevenire disguidi, incomprensioni e disagi.

Art. 1

Per garantire il buon andamento e il corretto funzionamento della scuola, docenti, famiglie e studenti sono vincolati al rispetto delle norme di seguito specificate con riferimento all'art. 1 del D.P.R. 24 giugno 1998 n., in GU 29 luglio 1998, n. 175 e al Piano Triennale dell'Offerta Formativa del nostro Istituto (PTOF).

Art. 2

Ingresso

1. Gli alunni devono trovarsi nel cortile della Scuola, al suono della campana delle ore 7.55 compongono le file per classe per essere accolti e accompagnati in aula dai rispettivi insegnanti.
2. L'ingresso con ritardo degli alunni è consentito solo con giustificazione probatoria dei genitori.
3. Gli alunni che ne fossero sprovvisti potranno avere accesso in aula mediante autorizzazione del Coordinatore delle attività didattiche o di un suo collaboratore delegato. Il ritardo e la relativa giustificazione sono annotati sul Registro di Classe.
4. Per gravi e comprovati motivi gli alunni saranno ammessi in classe con autorizzazione del Preside o di un suo collaboratore, previa autorizzazione di un genitore o di chi ne fa le veci.
5. Per ritardi accumulati, consecutivi o ricorrenti, verrà richiesto un colloquio con i genitori. Qualora quest'ultima condizione non si verificasse, il Consiglio di Classe delibererà le sanzioni disciplinari da applicare.
6. Gli alunni che arbitrariamente si assenteranno dalle lezioni verranno sospesi dalle medesime con o senza la possibilità della frequenza a giudizio del Consiglio di classe.
7. L'autorizzazione permanente di entrata posticipata potrà essere concessa soltanto dietro presentazione di formale richiesta, firmata da un genitore, e sorretta da opportuna documentazione. In ogni caso (salvo motivi di eccezionale rilevanza) nessun permesso sarà concesso se non nel limite dei 15 minuti successivi al suono della campanella.

Art. 3

Uscite anticipate

1. Gli alunni possono lasciare la scuola prima del termine delle lezioni solo eccezionalmente, per gravi e comprovati motivi dietro presentazione di una giustificazione scritta del genitore (o dall'esercente la patria potestà), che specifichi anche se gli allievi possono uscire da soli o accompagnati e da chi.
2. In caso di improvviso malessere, l'uscita anticipata potrà essere concessa unicamente in presenza di un genitore o di un delegato dallo stesso al momento dell'avviso alla famiglia.
3. L'autorizzazione all'uscita anticipata viene concessa dal Preside o da un suo collaboratore delegato.
4. L'autorizzazione permanente di uscita anticipata potrà essere concessa soltanto dietro



presentazione di formale richiesta, firmata da un genitore, e di opportuna documentazione che certifichi le esigenze espresse. In ogni caso (salvo motivi di eccezionale rilevanza) nessun permesso sarà concesso se non nel limite dei 15 minuti antecedenti al suono del campanello.

Art. 4

Assenze

1. Tutte le assenze vanno giustificate dai Genitori (o dall'esercente la patria potestà) e vistate dal Preside o da un suo collaboratore delegato nella giornata del rientro a scuola.
2. Le assenze da 1 a 4 giorni devono essere giustificate nell'apposito spazio del diario personale dell'alunno, fornito dalla scuola, debitamente compilato e firmato da un genitore (o dall'esercente la patria potestà).
3. In caso di smarrimento o esaurimento dei moduli disponibili, un nuovo diario sarà richiesto da un genitore al Preside.
4. Prima della sua utilizzazione, sul diario deve essere apposta la firma di almeno un genitore o di chi, in sua vece, eserciti la patria potestà.
5. Ogni giustificazione firmata dal Preside o da un suo collaboratore delegato deve essere presentata per l'annotazione sul Registro di classe di classe all'insegnante della prima ora del giorno in cui l'alunno fa rientro a scuola.
6. In mancanza di giustificazione dei genitori l'alunno sarà accettato in classe con giustificazione provvisoria del Preside, che dovrà essere completata e controfirmata dai genitori il giorno successivo.
7. Il Preside comunicherà alle famiglie le situazioni di frequenza irregolare.

Art. 5

Lezione

1. Durante le lezioni gli alunni devono essere in possesso di tutto il materiale occorrente.
2. Ovunque si svolga l'attività scolastica (aula, laboratori, palestra, ecc.), il comportamento deve essere educato e corretto e, non solo non deve arrecare danno o fastidio allo svolgimento della lezione della propria classe e di quelle vicine, ma deve consentire di trarre il massimo profitto dalla lezione stessa.
3. In linea di massima non è consentita agli alunni l'uscita dalla classe né durante la lezione né durante il cambio dell'insegnante. Eventuali e occasionali deroghe a questa norma sono stabilite di volta in volta, sulla base di effettive necessità personali, dai singoli docenti.
4. Durante le lezioni non è consentito mangiare, bere e masticare chewing-gum; bere acqua è permesso a discrezione dell'insegnante.
5. Il passaggio degli alunni da un locale all'altro della scuola deve avvenire in silenzio, con ordine e sollecitudine.
6. È dovere di ogni operatore scolastico e degli insegnanti in particolare far sì che le suddette indicazioni vengano rispettate. Gravi o ripetute inosservanze dovranno essere prontamente segnalate dal Preside per le opportune sanzioni.



Art. 6

Intervallo

1. Durante il cambio dell'ora gli studenti devono rimanere nelle rispettive aule e con un atteggiamento adeguato all'ambiente scolastico.
2. Durante l'intervallo breve gli studenti possono lasciare l'aula previa richiesta all'insegnante, durante l'intervallo lungo è obbligo lasciare l'aula e i corridoi della scuola.
3. Ai sensi della legge n. 584/75, n. 385/85, n. 584/96, nonché del Dlgs 626/94, del DPCM 14/12/'95, legge n. 448/2001, legge n. 3/2003 art. 51, legge n. 311/2004, Atto di intesa Stato-Regioni del 21/12/95, del 24/07/03 e del 16/12/04 è vietato fumare in tutti i locali dell'Istituto ed anche all'esterno nelle immediate vicinanze degli ingressi in presenza di allievi in transito o in ricreazione.
4. Tutti i rifiuti dovranno essere riposti negli appositi cestini collocati in vari punti della scuola.
5. È compito degli insegnanti impegnati nella sorveglianza provvedere affinché le suddette norme vengano rispettate ed è loro dovere segnalare tempestivamente alla Preside le mancanze gravi o reiterate inadempienze.

Art. 7

Disciplina ed eventuali sanzioni

1. Cooperare alla buona conservazione dei locali della scuola, delle suppellettili, del materiale didattico è un dovere civico per tutti. In presenza di mancanze disciplinari, che provochino o meno danni ai beni dell'istituto, le relative sanzioni verranno irrogate con riguardo ai criteri stabiliti dall'art. 4 dello "Statuto delle studentesse e degli studenti" (vedi art. 1).
2. Il mantenimento di una disciplina adeguata ai tempi ed agli ambienti è legato al senso di autocontrollo e di responsabilità dei singoli alunni, ma ogni azione tesa a riportare l'ordine è affidata ai responsabili dei singoli ambienti. In modo particolare valgono le seguenti indicazioni:
 - a. Nelle aule e nei laboratori i rispettivi docenti
 - b. Nel salone di studio e nella mensa i rispettivi responsabili
 - c. In cortile gli animatori ed il responsabile della ricreazione
3. Tutti i responsabili della disciplina fanno capo al Vicepreside delle attività didattiche o al Preside che a loro volta rispondono al Direttore. La catena dei responsabili garantisce a tutti un trattamento equo e la possibilità di ricorso.
4. Premesso che i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, si stabilisce che:
 - a. la responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni;
 - b. nessuna sanzione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto;
 - c. in nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare ed ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Ogni sanzione disciplinare inizia con la



contestazione di addebiti in modo da garantire allo studente il diritto di esporre le proprie ragioni e la contestuale informazione alla famiglia dello studente.

6. Le sanzioni disciplinari tengono conto della situazione personale dello studente, al quale è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
7. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano formale allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (fino a un massimo di tre giorni) sono sempre adottate dal Preside, unicamente in via precauzionale o con il valore di richiamo al pronto ripristino di un comportamento adeguato all'ambiente scolastico.
8. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per più di 3 giorni può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari e per periodi non superiori ai 15 giorni. Tale sanzione rientra nelle competenze del Consiglio di Classe.
9. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
10. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando abbia commesso reati o costituisca pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo e si tiene conto nel comminare la sanzione, per quanto possibile, il disposto dei precedenti comma 8 e 9.
11. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
12. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono comminate dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
13. Le procedure e gli strumenti per le sanzioni disciplinari sono rimandate all'impianto disciplinare, allegato al presente regolamento.

Art. 8

Organismo di Garanzia e impugnazioni

1. Contro le sanzioni disciplinari di cui all'art. 7 comma 9, è ammesso ricorso da parte degli studenti, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione ad un apposito organismo di Garanzia interno all'Istituto.
2. L'Organismo di Garanzia è composto da quattro membri: il Preside che lo presiede, un docente e due genitori. Nelle deliberazioni, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede l'organo collegiale. Il docente e i genitori sono designati dal Consiglio d'Istituto tra i suoi membri e rimangono in carica fino al rinnovo del Consiglio stesso o fino a cessazione del mandato. La designazione deve prevedere anche l'indicazione di un rappresentante supplente nel caso di assenza e incompatibilità del titolare.
3. Si ravvisa incompatibilità di un titolare nel caso in cui questi abbia fatto parte del Consiglio di Classe che ha irrogato la sanzione contro cui si fa ricorso. Qualora il Preside si trovasse in tale condizione, deve nominare un docente che lo sostituisca.
4. Contro le sanzioni disciplinari irrogate dall'Organismo di Garanzia, è ammesso ricorso da parte dello studente, entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione, al Dirigente del C. S. A. ai sensi



dell'art. 5 comma 1 dello "Statuto delle studentesse e degli studenti" e in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 328 comma 4 del Decreto Legislativo 16 / IV / 1994 n. 297.

5. L'Organo di Garanzia decide anche sui conflitti che dovessero sorgere all'interno dell'Istituto in merito all'applicazione del presente regolamento.

Art. 9

Infortuni

1. Per quanto riguarda gli infortuni si fa riferimento alla *circolare 18 luglio 1998, n. 305* che regola il riparto di competenze tra amministrazione centrale, uffici periferici e singole scuole circa gli infortuni agli alunni di ogni ordine e grado di istruzione. Anche per quanto concerne la denuncia all'INAIL e all'autorità di pubblica sicurezza si fa riferimento alle disposizioni vigenti.
2. In caso di infortunio i Genitori o chi ne fa le veci sono tenuti a richiedere alla Segreteria didattica informazioni relative sulle pratiche da attivare, sull'iter da seguire in caso di denuncia con la Compagnia di Assicurazione di riferimento della scuola.
3. La scuola declina ogni responsabilità per ogni inadempienza o ritardo nella comunicazione e nella presentazione della documentazione.
4. Si ricorda, in particolare, che il personale scolastico non è autorizzato per legge a somministrare medicinali, salvo esplicita autorizzazione dei genitori.

Art. 10

Norme di vita scolastica

1. L'istituto non risponde di eventuali furti di denaro o di oggetti personali, compreso il materiale scolastico. Ogni alunno è pertanto tenuto a custodire quanto di sua appartenenza.
2. Durante l'intervallo grande e la ricreazione post mensa i ragazzi della Scuola Media non possono aggirarsi o sostare nei corridoi delle classi e nelle aule. Per ogni necessità si deve avere l'autorizzazione dei responsabili degli ambienti in cui si trova in quel momento la comunità scolastica.
3. È tassativamente vietato affacciarsi o sporgersi dalle finestre.
4. È assolutamente vietato fumare nell'ambito della Scuola. I trasgressori incorreranno in sanzioni disciplinari.
5. L'accesso ai laboratori o alla palestra potrà avvenire unicamente in presenza dei docenti.
6. Le aule, gli arredi della scuola, il proprio banco, vanno custoditi con cura e con responsabile senso civico, evitando il loro deturpamento mediante scritte, segni ed atti di vandalismo. Gli ambienti devono essere lasciati puliti al termine delle lezioni o delle attività.
7. Nel salone-studio sono richiesti il silenzio, la concentrazione, il possedere tutto il materiale, l'evitare di chiedere permessi salvo gravi necessità e di disturbare in qualunque modo.
8. Nella sala mensa si richiede un comportamento educato come si esige in famiglia e nella società
9. La ricreazione è importante momento educativo che privilegia il divertimento e la socializzazione. Dopo il pranzo è bene giocare o, perlomeno, non stare seduti. Non è consentito recarsi fuori del cortile o dagli ambienti dove si trovano i compagni.
10. È fatto obbligo far firmare ogni comunicazione che l'istituzione ritiene necessario portare a conoscenza dei genitori. La dimenticanza, soprattutto in caso di uscite anticipate, adesione a



manifestazioni, gare o altro, comporterà la permanenza a scuola per la fascia oraria giornaliera di lezione. È fatto altresì divieto di far telefonare, in quanto l'accertamento sarà fatto solo, tramite la firma del genitore, dal docente designato.

11. Il diario è il mezzo di comunicazione scuola-famiglia, quindi pubblico-riservato, ed uno strumento di lavoro per annotare compiti, impegni e altre comunicazioni; pertanto se ne richiede un uso corretto, serio e strettamente scolastico. Preside e docenti possono prenderne visione in qualunque momento. I diari privati degli allievi dal momento in cui sono introdotti nell'ambiente scolastico sono da considerare pubblici, quindi soggetti ad eventuali ispezioni da parte dei docenti nel caso in cui diventino occasione di disturbo per il regolare svolgimento delle lezioni o siano occasione di inconvenienti di qualsiasi tipo.
12. In conformità con le norme di sicurezza è vietato accedere ai cortili della scuola con la propria autovettura dalle ore 07:30 alle ore 18:00. Qualsiasi deroga deve avere caratteri di eccezionalità e deve essere autorizzata dalla Direzione.

Art. 11

Atteggiamento generale cura della persona, della classe e dei laboratori

1. Educazione, cortesia, autocontrollo, linguaggio, cura della persona sono caratteristiche fondamentali dello studente della scuola Don Bosco nei rapporti con gli adulti e i coetanei, anche al di fuori dell'ambiente scolastico. Questi atteggiamenti devono costituire un abito mentale in ogni circostanza e, secondo il pensiero di Don Bosco, il linguaggio volgare o blasfemo, gli atteggiamenti violenti e il furto sono considerati mancanze molto gravi, che possono comportare la sospensione o l'allontanamento dall'Istituto.
2. Si richiede pertanto un abbigliamento confacente e decoroso ad un ambiente di lavoro e di studio serio.
3. Ognuno, portandosi nell'aula designata o nei laboratori, occuperà il posto assegnato e ne sarà responsabile per tutto il tempo in cui lo occupa. In particolare il banco di scuola o il posto occupato nei laboratori saranno nominativi e l'autorità scolastica si riserva di esigere dall'interessato il risarcimento di eventuali danni arrecati.
4. È fatto obbligo per l'ingresso in palestra di indossare l'abbigliamento adatto ed un paio di scarpe ad uso della palestra stessa.

Art. 12

Comportamento al di fuori della Scuola

1. Nel contesto di educazione globale della persona, la Scuola ritiene suo dovere richiamare ed eventualmente prendere provvedimenti disciplinari nei confronti di alunni che si rendano responsabili di azioni non rispettose di persone e cose nei tempi in corrispondenza dell'inizio e del termine delle lezioni, soprattutto se tali comportamenti dovessero avere luogo su mezzi che effettuano un servizio pubblico.
2. Le uscite didattiche richiedono:
 - l'autorizzazione firmata dai genitori o dai responsabili dei minori;
 - un comportamento adeguato allo svolgimento dell'attività in funzione dello scopo per cui è stata promossa, quindi puntualità, attenzione e collaborazione
 - la consapevolezza che il comportamento di ognuno ha conseguenze sulla valutazione e sul



buon nome di tutta la Scuola e delle famiglie stesse.

- Il risarcimento di eventuali danni provocati a terzi o a cose a carico delle famiglie dei responsabili del danno in questione.

Art. 13

Viaggi di istruzione

1. La Scuola considera le visite guidate e i viaggi di istruzione come un'occasione di ampliamento delle conoscenze, di educazione al gusto della natura e dell'arte e di formazione alla vita in comunità di persone che si rispettano e compiono un cammino comune di formazione, quindi le favorisce nella misura delle risorse umane e finanziarie reperibili.
2. Nella progettazione di visite e viaggi di istruzione si avrà cura che le spese siano contenute entro limiti ragionevoli: la quota non dovrà mai essere tale da creare imbarazzo alle famiglie degli alunni.
3. Le visite e i viaggi di istruzione rientrano nella programmazione didattica e rispondono ad esigenze di approfondimento di taluni aspetti culturali, di informazione e di socializzazione; di conseguenza la partecipazione degli alunni, al di fuori di cause di forza maggiore che la impediscano e documentate dai genitori, è considerata naturale e necessaria, perché costituisce parte integrante delle attività didattiche programmate; in ogni caso gli alunni che non partecipassero al viaggio di istruzione sono tenuti alla frequenza scolastica.
4. E' obbligatorio acquisire il consenso scritto da chi esercita la patria potestà. Per eventuali viaggi all'estero è necessario che i partecipanti siano provvisti di documento valido per l'espatrio; tale documento, ai sensi delle disposizioni vigenti, può avere contenuto collettivo, purché i singoli partecipanti siano forniti di un documento di identificazione.
5. Preparazione e comportamento:
 - a) la preparazione remota è svolta dagli alunni, secondo le indicazioni dei docenti, in modo che si possano raggiungere adeguatamente gli obiettivi formativi del viaggio di istruzione;
 - b) il comportamento degli alunni deve essere adeguato allo svolgimento dell'attività in funzione dello scopo per cui è stata promossa, quindi puntualità, attenzione e collaborazione;
 - c) gli alunni devono sviluppare la consapevolezza che il comportamento di ognuno ha conseguenze sulla valutazione e sul buon nome di tutta la Scuola e delle famiglie stesse.
 - d) il comportamento nei luoghi di servizio (hotel, ostelli, ristoranti, mezzi di trasporto) deve essere improntato alla massima responsabilità al fine di prevenire danni a cose e persone;
 - e) i Docenti responsabili prenderanno le misure, ed anche le sanzioni, necessarie per il corretto svolgimento delle attività in contatto con la Scuola e con le Famiglie.
 - f) gli alunni giudicati colpevoli di un comportamento scorretto potranno essere esclusi da altre iniziative analoghe future; Il risarcimento di eventuali danni provocati a terzi o a cose, è a carico delle famiglie dei responsabili del danno in questione.
 - g) Il risarcimento di eventuali danni provocati a terzi o a cose, è a carico delle famiglie dei responsabili del danno in questione.



Art. 14

Altre norme

1. Per i familiari degli alunni sono previsti colloqui (al termine del primo quadrimestre e a metà di ogni quadrimestre) concesse nei tempi che verranno fissati e comunicati tempestivamente.
2. I colloqui settimanali con i singoli docenti saranno fissati e comunicati secondo un orario stabilito. La durata del colloquio deve essere contenuta, al fine di garantire a tutti la possibilità di accedervi. Le verifiche scritte sono a disposizione dei genitori per due colloqui consecutivi dalla loro consegna agli studenti, dopodiché è possibile consultare in Segreteria dietro presentazione di una richiesta scritta alla Segreteria stessa. Sarà possibile richiedere nella stessa domanda la fotocopia del compito che verrà fornita dietro relativo pagamento.
3. L'iscrizione avviene ogni anno previo colloquio personale dello studente e della sua famiglia con il Direttore al fine di presentare le linee educative e formative dell'Istituto da condividere.

Art. 15

Uso di smartphone, telefono, tablet e pc.

1. L'uso di smartphone, telefono, tablet e pc non è consentito all'interno della Scuola. Il divieto non si applica soltanto all'orario delle lezioni ma è vigente anche negli intervalli e nelle altre pause dell'attività didattica (ad es. mensa). Si ribadisce la puntuale applicazione della normativa vigente (DPR 249/1998, DPR 235/2007, Direttiva Ministeriale 15.03.2007).
2. L'uso di smartphone, tablet e altri dispositivi mobili, o delle funzioni equivalenti presenti sui telefoni cellulari è pertanto consentito, ma unicamente su indicazione del docente, con esclusiva finalità didattica, in momenti ben definiti e con modalità prescritte dall'insegnante. La comunicazione con le famiglie, per qualsiasi urgenza, è sempre garantita attraverso il telefono della scuola. I docenti possono derogare a tale disposizioni, consentendo l'uso del cellulare, in caso di particolari situazioni non risolvibili in altro modo. Le famiglie sono invitate a collaborare strettamente con l'Istituto, nello spirito della corresponsabilità educativa. Si richiama l'attenzione degli alunni, dei docenti e delle famiglie sulle possibili conseguenze di eventuali riprese audio/video o fotografie effettuate all'interno degli ambienti scolastici, al di fuori dei casi consentiti, e successivamente diffuse con l'intento di ridicolizzare compagni o insegnanti o addirittura allo scopo di intraprendere azioni che sono spesso definite con il termine di cyberbullismo. Tali azioni possono configurare, nei casi più gravi, gli estremi di veri e propri reati.
3. In generale, ogni utilizzo non autorizzato non è permesso e sarà sanzionato.

Art. 16

Il presente regolamento è promulgato dal Direttore pro-tempore della Scuola secondaria di I° paritaria «Don Bosco» in quanto procuratore speciale del Legale Rappresentante dell'Ente gestore, su proposta del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto, che ne curano ed approvano la stesura.

Collegio Docenti e Consiglio di Istituto curano altresì la revisione periodica e l'adattamento del presente regolamento, tenendo conto delle mutate circostanze ed esigenze.